

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GBM BANCA SpA

Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259- 20126 Milano.

Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630

Sito internet: www.gbmbanca.it mail: info_gbmbanca@legalmail.it. Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986**DA COMPILARE SOLO IN CASO DI "OFFERTA FUORI SEDE"**

| | |
|--|--------------------------------|
| NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE | |
| QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE | Dipendente Di GBM BNACA |
| Il sottoscritto _____ dichiara di aver ricevuto copia del presente foglio informativo. | |
| Data _____ | Firma _____ |

FIDEIUSSIONE OMNIBUS**CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL PRODOTTO****Caratteristiche generali e particolari**

Con il rilascio di fideiussioni omnibus il fideiussore garantisce la banca per l'adempimento delle obbligazioni assunte verso la banca stessa da un terzo debitore, fino all'importo stabilito nel contratto.

Le obbligazioni garantite possono derivare da operazioni bancarie di qualsiasi natura: finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, nonché per garanzie rilasciate dal debitore a favore della banca stessa nell'interesse di altre persone.

Trattandosi di garanzia di natura personale, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore principale garantito.

La fideiussione è efficace anche se il debitore garantito rimane estraneo al rapporto e non è a conoscenza dell'avvenuto rilascio.

La fideiussione è un'obbligazione accessoria, presuppone cioè l'esistenza di un'obbligazione principale: la garanzia sussiste in quanto esiste l'obbligazione principale; ne deriva quindi che:

- non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore principale;
- non può essere prestata a condizioni più onerose;
- non è valida se non lo è l'obbligazione principale.

In seguito all'entrata in vigore della legge 154/1992 sono nulle le fideiussioni che non siano limitate almeno nell'importo.

In presenza di un deterioramento della situazione patrimoniale, economica o finanziaria del garantito, la Banca deve ottenere dal fideiussore una dichiarazione ove si autorizza il mantenimento del credito, o la concessione del maggior credito e ove si dichiara di essere a conoscenza della "particolare situazione" del garantito.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi si possono indicare:

- Il garante può essere tenuto al pagamento di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- Il garante potrebbe dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (cosiddetta reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio di una fideiussione a favore della Banca avviene in forma gratuita.

RECESSO E RECLAMI**RECESSO DAL CONTRATTO**

Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. In caso di recesso, il fideiussore risponde comunque, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento di efficacia del recesso, di ogni altra obbligazione che dovesse sorgere in dipendenza dei rapporti esistenti al momento del recesso stesso.

TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA

Fermo restando quanto previsto in tema di esercizio della facoltà di recesso, la completa liberazione dalla garanzia fideiussoria avverrà solo a definitiva estinzione di ogni obbligazione garantita. Peraltro resta fermo quanto previsto in ordine all'obbligo del fideiussore di rimborsare le somme incassate dalla banca in pagamento delle obbligazioni garantite e che dovranno essere restituite in seguito ad annullamenti, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi (c.d. "reviviscenza").

RECLAMI**MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca via Emilio de' Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail info_gbmbanca@legalmail.it, che risponde entro

30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

| | |
|---|--|
| Fideiussore (garante) | E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della Banca. |
| Debitore principale (garantito): | E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca |
| Importo massimo garantito: | E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca in caso di inadempimento del debitore principale. |
| Reviviscenza della garanzia | Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati. |
| Solidarietà tra fideiussori: | E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (Banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo. |
| Regresso: | E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla Banca. |